



COMUNE DI UGENTO

Provincia di Lecce

Regolamento per il funzionamento della Consulta Giovanile

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2012

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituita dal Comune di Ugento, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, la Consulta giovanile quale libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. La sede della Consulta è nel Comune di Ugento.
3. La consulta giovanile si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto concerne i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.
4. I componenti della consulta giovanile partecipano agli organi della stessa e alle sue attività a titolo esclusivamente gratuito.

ART. 2 – ATTRIBUZIONI E FINALITÀ

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la Città di Ugento.
2. La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.
3. La Consulta attende alle finalità indicate:
 1. fornendo pareri – non vincolanti - sugli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale che riguardano le tematiche giovanili;

2. elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili;
3. promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
4. favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
5. promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché con le Associazioni presenti sul territorio, le Istituzioni Scolastiche locali;
6. promuovendo iniziative di scambio, anche di "buone pratiche", con altre esperienze dello stesso tenore presenti sul territorio nazionale e europeo e partecipando, anche attraverso proprie delegazioni, alle iniziative promosse da altre consulte giovanili, comunque denominate.

ART. 4 – ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della consulta:

1. l'assemblea;
2. il comitato esecutivo, se eventualmente costituito;
3. il presidente;
4. eventuali Commissioni di Lavoro.

ART. 5 – ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è l'organo di indirizzo e decisionale della consulta giovanile.
2. Possono partecipare ai lavori della consulta giovanile i cittadini residenti a Ugento fino al compimento del trentesimo anno d'età. Le associazioni giovanili, le parrocchie, le istituzioni scolastiche e i gruppi informali partecipano alle riunioni dell'assemblea generale attraverso propri rappresentanti.
3. E' possibile, in qualsiasi momento, l'adesione di nuovi gruppi, organizzazioni o associazioni o singoli giovani.
4. E' componente di diritto dell'assemblea generale il Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato.
5. E' incompatibile con il ruolo di componente dell'Assemblea Generale della consulta giovanile chiunque ricopra incarichi istituzionali elettivi.
6. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
7. I membri dell'Assemblea decadono per dimissioni volontarie o a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate;

ART. 6 – COMITATO ESECUTIVO

1. L'Assemblea Generale può eleggere un comitato esecutivo rappresentativo dell'Assemblea, tale organo è composto dal:

- I. Presidente della consulta giovanile;
- II. un numero di membri, determinato dall'assemblea, eletti a maggioranza assoluta;

2. Tra le competenze del comitato esecutivo, rientrano:

1. dare seguito alle proposte dell'assemblea generale;
2. elaborare e programmare, in forma propositiva, le attività e le iniziative da sottoporre all'assemblea generale;
3. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea generale e gli organi del Comune;

3. Il comitato esecutivo ha la stessa durata in carica del Presidente.

4. I componenti del comitato esecutivo decadono dalla carica:

- dopo 3 assenze consecutive ingiustificate (ove l'interessato non comunichi tempestivamente al presidente o al comitato esecutivo la propria assenza);
- per sfiducia votata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei componenti l'assemblea generale.

ART. 7- IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea generale, tra i presenti aventi diritto di voto.

2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

1. Rappresenta ufficialmente la Consulta Giovanile di Ugento;
2. Convoca e presiede l'assemblea generale;
3. Convoca e presiede il comitato esecutivo;
4. Nomina, in seno al comitato esecutivo, un Vice-Presidente;
5. Partecipa, compatibilmente con le norme statutarie, alle sedute del Consiglio Comunale per gli argomenti di competenza;
6. Partecipa su invito del presidente di commissione consiliare permanente alle commissioni che trattano argomenti attinenti le politiche giovanili;

3. il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale è convocata almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale.

2. La convocazione è operata dal presidente con ogni mezzo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettera, telefono, posta elettronica, social network, sms) con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'assemblea, a titolo gratuito, esperti/rappresentanti di enti o associazioni, Sindaco, Consiglieri e Assessori, il Segretario comunale o i Funzionari comunali.

4. L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria, sia a mezzo telefonico che posta elettronica, con almeno 24 ore di anticipo.

ART. 9 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. La riunione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto.
2. L'assemblea generale decide e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 11 – APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento risulta essere effettivamente operativo a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale e dei tempi di pubblicazione obbligatori.
2. Qualora lo ritenga necessario, l'assemblea generale può modificare il presente regolamento. La delibera di modifica potrà essere adottata con una maggioranza qualificata dei presenti (2/3) e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che potrà invalidare l'atto solo per motivi di legittimità e non per motivi attinenti al merito.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La consulta giovanile regola la propria attività nei limiti dello statuto comunale e del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti.
3. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono completamente a titolo gratuito.
4. La convocazione della prima seduta dell'Assemblea è disposta dal Sindaco o, su sua delega, dall'assessore alle politiche giovanili.